



*Tribunale Amministrativo
Per l'Emilia Romagna
Sede di Bologna*



*Relazione d'apertura
dell'Anno Giudiziario*

Signore e Signori, buongiorno.

Rivolgo un cordiale saluto ed esprimo un vivo ringraziamento a tutti gli intervenuti a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2011 del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna, di cui ho l'onore di essere il presidente dall' 11 maggio 2010.

Rivolgo un particolare e deferente saluto al mio predecessore Dott. Calogero Piscitello, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, il quale, dal 20 giugno 2006 all'8 marzo 2010, è stato il Presidente di questo tribunale.

Questa è la prima cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario di un tribunale amministrativo regionale da me fissata e, pertanto, non posso negare che, in questo momento sono particolarmente emozionato.

La relazione, che mi accingo a svolgere, si basa su quanto stabilito con l'atto generale di indirizzo in ordine a tempi, contenuti e modalità di svolgimento delle cerimonie di inaugurazione presso i TT.AA.RR., approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 7 dicembre 2007, il quale, al n. 4 prevede che “le relazioni di apertura, in quanto finalizzate a illustrare l'attività dell'ufficio giudiziario,

devono trattare prevalentemente i profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, le problematiche affrontate nell'anno decorso, gli indirizzi giurisprudenziali e le sentenze più rimarchevoli in una sobria e sintetica rappresentazione complessiva della giustizia amministrativa locale”.

Ne consegue che essa è divisa, con riferimento all'anno 2010, in quattro parti, relative, la prima, ai profili quantitativo e qualitativo del contenzioso, la seconda, all'attività svolta da questo tribunale, la terza, alle problematiche affrontate, concernenti l'organizzazione ed il funzionamento di questo tribunale, con particolare riguardo al personale di magistratura, relativo alla prima sezione e a quello di segreteria e, la quarta, agli indirizzi giurisprudenziali e alle sentenze più rimarchevoli.

PRIMA PARTE

In merito al profilo quantitativo del contenzioso, i ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2010 sono stati n. 14.463, ai quali si devono aggiungere i ricorsi, pervenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010: questi sono stati n. 1.559, 74 in più rispetto ai 1.485 ricorsi, pervenuti nell'anno 2009, pari ad una percentuale di + 4,75%.

Dal “Prospetto riepilogativo – Ricorsi definiti presso le sedi TT.AA.RR. nell'anno 2010”, allegato alla “Relazione sull'attività della giustizia amministrativa per l'anno 2011” del Presidente del Consiglio di Stato,

Pasquale de Lise, risulta che questo tribunale è collocato nell'ambito delle ventinove sedi dei tribunali amministrativi regionali, all'uopo indicate, al 14° posto.

In base alla detta collocazione, ritengo di poter affermare che il tasso di litigiosità, nell'anno 2010, nella circoscrizione di questo tribunale, sia stato piuttosto basso: al riguardo, in particolare, nell'allegata tabella n. 2, sono contenuti i seguenti dati, relativi: a) all'indice di litigiosità (ricorsi ogni 10.000 abitanti), pari a 4,66; b) alla litigiosità percentuale, pari a 0,047%.

In merito al menzionato tasso di litigiosità, ritengo opportuno mettere in evidenza il fatto che, anche per l'anno 2009, il Presidente Piscitello rilevò, nella "Relazione d'apertura dell'Anno Giudiziario 2010", che, nonostante "un certo aumento dei ricorsi pervenuti", "il tasso di litigiosità amministrativa nella nostra Regione sembra rimanere tra i più bassi di tutta Italia", aggiungendo, poi, che: " sarebbe affrettato dedurre che ciò può dipendere automaticamente da un corrispondente elevato tasso di legittimità dell'azione amministrativa nella Regione. Deve, invece, purtroppo, ritenersi che ciò più probabilmente dipende da una generale diminuita fiducia dell'utenza nella possibilità di successo delle proprie azioni giudiziarie, e dalla lievitazione dei costi della giustizia (v. prospetto sull'andamento del gettito del contributo unificato)".

Io ritengo che, qualunque sia stata la sua causa, il basso tasso di litigiosità, relativo all'anno 2010, debba essere valutato positivamente, in quanto, se si vuole che l'art. 1 – Effettività – del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010, in base al quale: “1) La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”, trovi concreta applicazione in questo tribunale, è necessario che il tasso di litigiosità in questione continui ad essere quello che è stato rilevato negli anni 2009 e 2010.

In sostanza, secondo la mia opinione, la “tutela piena ed effettiva”, prevista dalla citata norma, in tanto può essere assicurata da questo tribunale, nel corrente anno 2011 ed, in quelli successivi, in quanto la giurisdizione amministrativa da esso esercitata, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo, abbia ad oggetto un contenzioso, costituito da un numero di ricorsi, non superiore a quello, relativo all'anno 2009 o, a quello, concernente l'anno 2010.

Da quanto dianzi constatato risulta che il contenzioso è stato costituito, nel periodo, compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010, da n. 16.022 ricorsi (14.463 + 1.559).

In merito, poi, al profilo qualitativo del contenzioso, nell'allegata tabella n. 5, concernente la classificazione dei ricorsi, sono indicate le materie, che hanno formato oggetto dei detti gravami, relativi all'anno 2010: quelli più numerosi sono stati i ricorsi concernenti le seguenti materie:

486: gli stranieri;

345: l'edilizia e l'urbanistica;

187: il pubblico impiego;

112: le autorizzazioni e le concessioni;

78: gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Concludo questa prima parte della relazione soffermandomi sui seguenti due dati, contenuti nell'allegata tabella n. 1: n. 16.571, ricorsi pendenti, all'inizio dell'anno 2009; n. 14.463, ricorsi pendenti, all'inizio dell'anno 2010: da essi si evince che questi ultimi sono stati n. 2.108 in meno, rispetto ai primi.

Tale constatazione non può non essere considerata positivamente, come meglio sarà messo in evidenza nella seconda parte della relazione.

SECONDA PARTE

In merito all'attività, svolta da questo tribunale, i ricorsi definiti, nell'anno 2010, sono stati n. 8.476.

Al riguardo, nell'allegata tabella n. 3 –Statistica produttività anno 2010 – sono contenuti i seguenti dati:

- ricorsi pervenuti: n. 1.559;
- decreti decisori pubblicati n. 7438;
- sentenze pubblicate: n. 992;
- decreti ingiuntivi pubblicati: n. 46;

Totale delle decisioni: n. 8.476; saldo di esercizio + 6.917

Inoltre, in relazione alle domande cautelari presentate, sono stati pubblicati n. 214 decreti e sono state pronunciate n. 861 ordinanze, per un totale di n. 1.075 decisioni cautelari.

Ed, infine, come risulta dall'allegato riepilogo generale, i provvedimenti, adottati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010, sono stati i seguenti:

- A) n. 992 sentenze pubblicate, costituite, anche da: n. 16 decisioni di interruzione dei processi; n. 177 decisioni interlocutorie; n. 211

sentenze in forma semplificata; n. 60 sentenze statuenti su domande di risarcimento del danno;

B) n. 46 decreti ingiuntivi pubblicati;

C) n. 861 ordinanze cautelari;

D) n. 214 decreti cautelari;

E) n. 7.438 decreti decisori pubblicati:

Totale dei provvedimenti; n. 9.551 (992+46+861+214+7.438).

Ne consegue che l'attività, svolta da questo tribunale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, è stata costituita da n. 9551 decisioni, in relazione al contenzioso, concernente lo stesso periodo, avente ad oggetto, n. 16.022 ricorsi, indicati nella prima parte della relazione.

Per quanto concerne, poi, gli appelli, proposti avverso le sentenze e le ordinanze, essi sono stati:

1) avverso le sentenze: n. 147, con i seguenti esiti: 22 accolti, 35 respinti,

74 privi di provvedimento e 16 con provvedimenti non individuati;

2) avverso le ordinanze: n. 162, con i seguenti esiti: 54 accolti, 79

respinti, 13 privi di provvedimento e 16 con provvedimenti non individuati.

Le allegate tabelle n. 9 e n. 10 contengono, rispettivamente, la classificazione degli appelli, avverso le sentenze e quella degli appelli, avverso le ordinanze, divise per materie.

Ciò posto, si può affermare che la produttività di questo tribunale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, è stata, nel complesso, soddisfacente, ed idonea ad indurre ad un cauto ottimismo, per quanto riguarda l'attività relativa al corrente anno 2011, tenuto conto, anche, dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2010, i quali, come risulta dalla più volte menzionata tabella n. 1, sono stati n. 7.546, notevolmente, di meno, rispetto ai 14.463 ricorsi, pendenti alla fine dell'anno 2009, indicati nella stessa tabella.

Per quanto riguarda, però, i menzionati 7.546 ricorsi, è necessario tenere presente quanto previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, il cui articolo 2 – Diritto all'equa riparazione – stabilisce, com'è noto, che “1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.

Al riguardo, ritengo opportuno fare riferimento:

- a) ancora una volta alla “Relazione d’apertura dell’Anno Giudiziario 2010”, nella quale, è contenuta la seguente affermazione: “la quantità dei ricorsi pendenti da più di un quinquennio, e quindi esposta al rischio di azioni risarcitorie ex Legge Pinto, permane assai rilevante, nonostante la ragguardevole diminuzione, a partire dal 2002, dei ricorsi giacenti alla fine di ciascun anno”;
- b) al “ Monitoraggio sui ricorsi pendenti in primo grado esposti a procedimenti di “equa riparazione” ai sensi della Legge 24 maggio 2001, n. 89”, trasmesso, per opportuna conoscenza, anche ai Presidenti dei tribunali amministrativi regionali, con nota del Presidente del Consiglio di Stato Paolo Salvatore in data 16 giugno 2010.

Tale pubblicazione, a pag. 10 – Andamento dei ricorsi pendenti nei TT.AA.RR. – ha, tra l’altro, il seguente contenuto “In controtendenza rispetto alle situazioni appena indicate, si segnala l’andamento disomogeneo delle pendenze presso il T.A.R. Emilia Romagna, con sede in Bologna e presso il T.A.R.; per il primo Tribunale si registra un + 12,4% di incremento delle pendenze totali e un minor incremento pari a + 3,8% delle pendenze a forte “rischio”; il dato statistico ci indica che

l'incremento delle pendenze totali è stato superiore a quello dei ricorsi a forte rischio “denotando in tal modo un impegno del tribunale che non è stato sufficiente ad evitare l'incremento dei ricorsi a forte “rischio” che ha avuto comunque un andamento meno significativo rispetto all'incremento delle pendenze totali. La stessa valutazione può essere fatta per i ricorsi a “rischio”, anche se con percentuali leggermente superiori (5,1%)”.

Da quanto affermato con la “Relazione” e dal contenuto della pubblicazione, dianzi indicate, si evince che la situazione dei ricorsi, pendenti al 31 dicembre 2009, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 2001, n. 89, è stata, in questo tribunale, piuttosto critica.

Per quanto concerne i ricorsi a rischio, pendenti al 31 dicembre 2010, essi sono, così, indicati nell'allegata tabella n. 4: n. 2446, ricorsi ultraquinquennali depositati prima del 31 dicembre 2005, così, ripartiti:

anteriori al 31 dicembre 2000: n. 864; depositati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005: n. 1.582;

n. 761, pendenti al 31 dicembre 2006;

n. 944, pendenti al 31 dicembre 2007;

n. 884, pendenti al 31 dicembre 2008,

per un totale di n. 5.035 ricorsi a rischio.

In merito, poi, ai suddetti ricorsi, è opportuno tenere presente il seguente contenuto della “Premessa”, facente parte del “Monitoraggio”, in precedenza indicato: “I ricorsi pendenti al 31 dicembre 2009 sono stati classificati in: non a “rischio” i ricorsi infraquadriennali (quelli pendenti al 31 dicembre 2009, depositati a partire dal 1° gennaio 2006), a “rischio” i ricorsi di cinque anni (quelli pendenti al 31 dicembre 2009, depositati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005), a forte “rischio” i ricorsi ultra-quinquennali (quelli pendenti al 31 dicembre 2009, depositati anteriormente al 1° gennaio 2005).

Tuttavia l’esame statistico in questione non poteva non tenere in debito conto le recenti pronunce con le quali la Suprema Corte di Cassazione ha fissato il termine di ragionevole durata di una causa in tre anni ed il conseguente obbligo a risarcire il danno per il solo periodo che ecceda il citato termine”: ne consegue che i dati, dianzi indicati, devono essere valutati alla stregua della citata classificazione dei ricorsi.

In conclusione, non v’è dubbio che, per quanto riguarda la situazione dei ricorsi, pendenti in questo tribunale, al 31 dicembre 2010, in relazione a quanto previsto dalla legge 2001, n. 89, da un lato non si può non tenere conto, anche per l’anno 2010, di quanto affermato, con la citata “Relazione”, per l’anno 2009 e, dall’altro, non si può ignorare quanto

rappresentato dal detto “Monitoraggio”, in ordine al menzionato “impegno”, di questo tribunale, il quale, pertanto, a cominciare dal corrente anno 2011, dovrà fare in modo di ridurre il numero dei 5.035 ricorsi a rischio, anche se sono consapevole che ciò non sarà del tutto facile.

Concludo questa parte della relazione, ringraziando gli Avvocati dello Stato, gli Avvocati del libero foro e delle altre amministrazioni pubbliche, che hanno consentito, con la loro collaborazione, di alto livello professionale, a noi tutti, che abbiamo lavorato in questo tribunale amministrativo regionale, nell’anno 2010, lo svolgimento dell’attività, in precedenza indicata.

Naturalmente, la detta attività può e deve essere migliorata nel corso di questo anno e negli anni futuri: e per questo fine è necessaria, ancora una volta, la collaborazione dei menzionati avvocati, senza la quale questo tribunale non potrebbe raggiungere lo scopo, per il quale esso è stato istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il cui art. 1, comma 1, com’è noto, prevede che “Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado” in attuazione dell’art. 125, 2° comma, della Costituzione, in base al quale, com’è altrettanto noto, “Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica”, e tenuto

conto, altresì, di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del codice del processo amministrativo, approvato con l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il quale stabilisce che “Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino Alto Adige”.

TERZA PARTE

In merito alle problematiche affrontate, concernenti l'organizzazione ed il funzionamento di questo tribunale, con particolare riguardo al personale di magistratura, relativo alla prima sezione, l'art. 6 – Composizione dei tribunali amministrativi regionali – della legge 27 aprile 1982, n. 186, al comma 3, stabilisce che “ I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati”.

Per quanto concerne questo tribunale, esso è stato diviso, nell'anno 2010, in due sezioni, ciascuna delle quali è stata, così, composta: a) la prima sezione dal Dott. Calogero Piscitello dal 1° gennaio alla data dell'8 marzo 2010; da me, in qualità di Presidente di questo tribunale, dalla data dell'11 maggio 2010; dal consigliere Rosaria Trizzino, dal 1° gennaio al 22 ottobre 2010,

data di decorrenza dell'attribuzione delle funzioni di Presidente di sezione interna del T.A.R. della Puglia - Sezione staccata di Lecce; dai consiglieri Grazia Brini e Sergio Fina; la seconda sezione, dal Presidente e da quattro magistrati.

Come si può rilevare, la prima sezione è stata composta, dal 1° gennaio al 22 ottobre 2010, e da questa data al 31 dicembre 2010, rispettivamente, da quattro e da tre magistrati, a causa della mancanza, nel primo periodo, di un magistrato e, nel secondo periodo, di due magistrati.

In relazione alla detta situazione, si è provveduto ad inviare in missione per le seguenti udienze, i magistrati Ugo De Carlo, T.A.R. Lombardia, Milano (14 e 28 gennaio), Gianmario Palliggiano, T.A.R. Campania, Salerno (11 e 25 febbraio), Fabrizio d'Alessandri, T.A.R. Campania, Napoli (11 e 25 marzo), Ugo De Carlo (24 giugno e 8 luglio) e Fabrizio d'Alessandri, (16 dicembre).

Al riguardo, non posso non rilevare l'eccessivo numero delle dieci udienze dianzi indicate.

Poiché, poi, la detta mancanza di due magistrati continua a sussistere alla data odierna, la speranza è che essa possa cessare al termine dell'espletamento del concorso, per titoli ed esami, a 30 posti di referendario di Tribunale Amministrativo Regionale nel ruolo della magistratura

amministrativa, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2010, con l'assegnazione a questo tribunale di due vincitori del detto concorso.

Concludo questa parte della relazione, rivolgendo un cordiale saluto ai colleghi Trizzino, Brini, Fina, ai colleghi della II Sezione, ai colleghi De Carlo, Palliggiano e D'Alessandri, che ringrazio per avere esercitato la loro difficile funzione con notevole impegno.

In merito alle problematiche affrontate, concernenti l'organizzazione ed il funzionamento di questo tribunale, con particolare riguardo al personale di segreteria, con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in data 9 aprile 2009, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali è stata determinata secondo la tabella A) allegata al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 23 del 23 giugno 2008, nella quale, per questo tribunale, la detta dotazione risulta costituita da diciannove posti.

Orbene, la situazione di questo Tribunale, concernente il personale amministrativo, nell'anno 2010, è stata la seguente:

- a) dal 13 gennaio al 1° settembre 2010, data di decorrenza del conferimento dell'incarico al Dott. Osvaldo Carlucci di Segretario generale del T.A.R. Emilia Romagna, sedi di Bologna e Parma, disposto con il decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa in data 1° luglio 2010, il posto di dirigente è stato vacante;
- b) il posto di Coordinatore è stato coperto dalla Dott.ssa Luciana Berenga;
- c) il posto di Funzionario, i due posti di Collaboratore, due posti di Assistente e il posto di Tecnico informatico sono stati vacanti;
- d) uno dei tre posti di Assistente, è stato coperto dalla Dott.ssa Donatella Perrone;
- e) i sette posti di Operatore esperto sono stati coperti dalle Signore Barbara Albertazzi, Claudia Magli, Ivana Nepitelli, Annalisa Pazzi, Anna Pedone, Maria Rosaria Rubino, Antonella Strada;
- f) i due posti di Operatore di base sono stati coperti dalla Signora Valeria Zucchini e dal Signore Valerio Nardini;
- g) il posto di Ausiliario è stato coperto dalla Signora Santina Piana.

Ne consegue che, dei diciotto posti, relativi ai citati profili professionali, sei sono stati vacanti.

Alla detta situazione si è ovviato con il seguente personale:

- a) Signora Chiara Zanetti, dipendente del Comune di Bologna, in posizione di comando dal 16 giugno 2008;
- b) Signora Loretta Brighenti, dipendente della Regione Emilia Romagna, in posizione di distacco dal 1995 fino al termine dell'anno 2010;
- c) Signora Donatella Laudicina, assunta a tempo determinato dalla Regione Emilia Romagna, in posizione di distacco ;
- d) Signore Sandra Bianchi, dipendente del Comune di Bologna, in posizione di comando dal 15 ottobre 2010 al 14 novembre 2011 e Katia Chiesa, dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna-Policlinico S.Orsola-Malpighi, in posizione di comando dall'1 ottobre 2010.

Per quanto riguarda il detto personale, ringrazio il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, per la loro apprezzata disponibilità, all'effettuazione dei comandi e dei distacchi delle dipendenti, dianzi indicate.

Il Signore Riccardo Frisenna, dipendente della Guardia di Finanza, è stato in posizione di distacco dal giugno 2005, per l'attività di autista, fino al

25 giugno 2010, data del suo trasferimento alla sede di Pescara: per tale distacco ringrazio la Guardia di Finanza.

In merito alla menzionata situazione del personale di segreteria, voglio riferirmi, in particolare, al fatto che, per otto mesi, il posto di Dirigente è stato vacante.

Al riguardo, com'è noto, gli artt. 18, comma 1, prima parte, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 21, comma 1, del D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, prevedono, rispettivamente, che, “Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto dal segretario generale” e “il segretario generale dirige l'ufficio di segreteria e coadiuva il presidente nell'amministrazione del personale”, per cui è facilmente immaginabile in quale difficoltà l'ufficio di segreteria di questo tribunale si sia trovato a causa della mancanza del segretario generale.

Peraltro, in relazione alla detta situazione, con provvedimento del Segretario generale della Giustizia Amministrativa in data 23 dicembre 2010, si è disposto di dare atto che la dott.ssa Luciana Berenga “ha prestato servizio dal 13 gennaio 2010 al 14 giugno 2010” presso questo tribunale amministrativo regionale “in qualità di facente funzioni del dirigente, ai sensi dell'art. 37, comma terzo della legge 27 aprile 1982, n. 186, per vacanza del posto”.

In ordine, poi, alla rilevata situazione del personale di segreteria, ritengo opportuno fare riferimento alle seguenti affermazioni, contenute nella “Relazione d’apertura dell’Anno Giudiziario 2010”, svolta dal Presidente Calogero Piscitello, relative alle “persistenti carenze di personale amministrativo”: “corre l’obbligo di segnalare che ormai presso questo T.A.R. si è venuta a determinare una situazione allarmante, superiore al normale livello di guardia, per il recente pensionamento, senza sostituzione di quasi tutto il personale di livello corrispondente alle ex carriere di concetto e direttiva, situazione che non può più essere a lungo sostenuta con lo straordinario impegno personale dei soggetti rimasti in servizio, non essendovi altre risorse disponibili e data l’assoluta carenza giuridica di autonomi centri di spesa per il personale a livello locale”.

Orbene, la “situazione allarmante”, dianzi indicata, riferita all’anno 2009, non si può ritenere che sia venuta meno nell’anno 2010, tenuto conto della vacanza dei sei posti, in precedenza indicati: al riguardo, peraltro, uno dei detti posti, quello di Tecnico informatico, è stato coperto a decorrere dal 1° febbraio del corrente anno 2011, dall’Ing. Alessandro Trio, assunto in qualità di assistente informatico, di cui al concorso pubblico per esami, indetto con decreto del Segretario generale della Giustizia Amministrativa in data 30 novembre 2009.

E' inutile dire che, soltanto con la copertura dei rimanenti cinque posti vacanti, la "situazione allarmante", dianzi indicata, potrà ritenersi cessata.

Concludo questa parte della relazione, rivolgendo un cordiale saluto al Dott. Osvaldo Carlucci, al personale amministrativo ed alle dipendenti delle altre amministrazioni, in posizioni di comando e di distacco in questo tribunale.

Voglio, poi, ringraziare il Dott. Carlucci, il quale con la sua esperienza, si è impegnato a fare funzionare l'ufficio di segreteria di questo tribunale amministrativo regionale, da lui diretto dal 1° settembre 2010, nel migliore modo possibile, la Dott.ssa Berenga che, nel periodo compreso tra il 13 gennaio ed il 14 giugno 2010, ha svolto l'attività di Dirigente dello stesso tribunale in modo encomiabile, la Dott.ssa Perrone, le Signore Albertazzi, Bianchi, Brighenti, Chiesa, Laudicina, Magli, Nepitelli, Pazzi, Pedone, Piana, Rubino, Strada, Zanetti, Zucchini, le quali, nonostante la situazione, relativa all'organizzazione dell'ufficio di segreteria, in precedenza evidenziata, si sono impegnate con grande competenza per assicurare il funzionamento del detto ufficio, collaborando con noi magistrati, in modo adeguato, anche in relazione all'entrata in vigore, il 16 settembre 2010, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con il quale è stato approvato il codice del processo amministrativo, la cui applicazione ha

richiesto una approfondita sua conoscenza, anche, da parte del menzionato personale.

Ringrazio, altresì, i Signori Frisenna, Nardini e l'avv. Bonfiglioli per la loro importante collaborazione.

Ed, infine, ringrazio l'Ing. Trio, il quale, anche se non ha lavorato, in questo tribunale, nell'anno 2010, ha collaborato con me nella compilazione delle allegate tabelle.

QUARTA PARTE

In merito agli indirizzi giurisprudenziali e alle sentenze più rimarchevoli, ho ritenuto di individuare le seguenti due ordinanze cautelari e tre sentenze di merito (che, evidentemente, non sono le uniche meritevoli di essere segnalate), per gli argomenti trattati, le questioni esaminate, i principi giuridici affermati e le norme applicate: al riguardo, ometto di procedere alla loro illustrazione, rinviando, per il loro approfondimento, all'eventuale, relativo interesse degli intervenuti a questa cerimonia.

A) Con l'ordinanza n. 712, pronunciata, nella camera di consiglio del 16 settembre 2010 e, quindi, nel giorno dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, depositata il giorno successivo, la prima sezione ha dichiarato l'incompetenza territoriale di questo tribunale ed ha indicato quale giudice competente la sezione staccata di Parma; e ciò in quanto la società ricorrente aveva impugnato, chiedendone la sospensione, una deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, alcuni atti della provincia di Reggio Emilia e varie deliberazioni di diversi comuni.

Con la detta ordinanza si è considerato "che la controversia in esame, tenuto conto dell'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia, in cui si esplicano gli effetti degli atti impugnati rientra tra quelle previste dagli art.

47, 1° comma, 2° periodo e 14, 3° comma, del nuovo codice del processo amministrativo, e appartiene quindi alla competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Parma” e che pertanto l’istanza cautelare non poteva essere decisa da questo tribunale.

In sostanza, in base alla detta considerazione, si è fatto riferimento: a) all’”ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia, in cui si applicano gli effetti degli atti impugnati”; b) a quanto previsto da i citati articoli 14, 3° comma e 47, 1° comma, 2° periodo, del codice del processo amministrativo, i quali, rispettivamente, così, stabiliscono: “La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuano il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13” e “Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata, questione di competenza, la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata”, norme che, evidentemente, sono state ritenute dalla detta sezione applicabili al caso di specie.

Per quanto concerne, in particolare, il menzionato art. 14, 3° comma, è necessario, a sua volta, fare riferimento ai “giudizi di cui agli artt. 113 e 119”, i quali, disciplinano, rispettivamente, il “Giudice dell’ottemperanza” e

il “Rito abbreviato comune a determinate materie”: quest’ultimo articolo, in particolare, prevede che “1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:” a)...;b)...;c)...;d)...;e)...;f)...;g)...;h)...;i)...;l)...;m)...;”. In altri termini, la sezione ha ritenuto applicabile quest’ultima norma nel giudizio promosso con il ricorso, contenente la menzionata domanda cautelare: di qui la dichiarazione d’incompetenza territoriale di questo tribunale, con l’indicazione della sezione staccata di Parma quale giudice competente.

B) Con l’ordinanza n. 712/2010, pronunciata, dalla prima sezione, nella stessa camera di consiglio del 16 settembre 2010 la domanda cautelare, contenuta in un ricorso, presentato ai sensi dell’art. 1-ter – Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie – del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 – Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – convertito, con modificazione, con la legge 3 agosto 2009 n. 102, veniva respinta, in relazione a quanto previsto dal comma 13 del citato art. 1 – ter, il quale stabilisce che “non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari a)...; b)...; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella

pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (Arresto facoltativo in flagranza) del medesimo codice”.

Al riguardo, la domanda di emersione presentata a favore del lavoratore extracomunitario era stata dichiarata inammissibile dal competente Sportello Unico per l'immigrazione in ragione della condanna, da lui riportata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 - ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede che “Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”: per tale reato, poi, il comma 5 – quinquies stabilisce che “è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo”.

In sostanza, con la detta ordinanza si era ritenuto che il reato, per il quale il cittadino extracomunitario era stato condannato, rientrasse tra i reati, indicati dall'art. 1-ter, comma 13, lettera C), del decreto legge 2009, n. 28,

convertito, con modificazioni con la legge 2009, n. 102, e cioè in quelli previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

La detta ordinanza è stata appellata e la sesta sezione del Consiglio di Stato, ravvisata la possibilità di contrasti di giurisprudenza circa la fondatezza dei motivi, dedotti nell'appello, con l'ordinanza in data 19 gennaio 2011, n. 376, ha rimesso la questione all'esame dell'Adunanza Plenaria, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del c.p.a, accogliendo, nelle more, l'appello cautelare, osservando che: a) l'art. 380 del codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per i casi di delitti per i quali la legge stabilisce le pene dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, oltre che per reati nominativamente specificati (tra i quali non rientra quello in esame); b) il successivo art. 381 del codice di procedura penale disciplina i casi di arresto facoltativo in flagranza, prevedendolo, tra l'altro per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione superiore al massimo a tre anni, per cui si potrebbe ritenere, come si sostiene con l'appello, che il reato, previsto dall'art. 14, comma 5 – ter del decreto legislativo 1998 n. 286 non rientri né tra quelli di cui all'art. 380 del codice di procedura penale, in ragione del minimo edittale, che è inferiore a quello ivi indicato, né tra quelli di cui al successivo art. 381, in ragione del fatto che per esso è previsto l'arresto

obbligatorio, e non facoltativo: al riguardo, poi, secondo la sezione remittente, non si potrebbe trascurare la circostanza, richiamata dall'amministrazione, che, tuttavia il reato previsto dall'art. 14 comma 5- ter del d.lgs. 1998 n. 286, è punito con una pena superiore a quella per la quale l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza di reato.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2011, ha pronunciato l'ordinanza n. 912, depositata il 25 febbraio 2011 e pervenuta a questo tribunale il 7 marzo 2011, con la quale non ha potuto che prendere atto della complessità della questione sottoposta e delle connesse difficoltà interpretative, evidenziate dall'orientamento non omogeneo, manifestatosi nella giurisprudenza amministrativa e pertanto ha ritenuto che, quanto al fumus, tenuto anche conto della natura cautelare del provvedimento appellato, fosse necessario attendere che l'esame dei profili di diritto fosse affrontato nella rituale sede di merito dinanzi al giudice di primo grado, e cioè dinanzi a questo tribunale, cui la questione è stata rimessa per la sollecita fissazione della relativa udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, comma 10, del c.p.a. specificando che, quanto al danno lamentato dall'appellante, poteva essere confermato il favorevole apprezzamento dei motivi adottati come già ritenuto dalla sezione remittente, sussistendo valide ragioni per compensare le spese

della fase cautelare e per questi motivi: a) ha accolto l'appello cautelare e per l'effetto ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato; b) ha mandato alla segreteria di trasmettere l'ordinanza a questo tribunale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, compensandone le spese.

C) La sentenza n. 2945, in data 1 aprile 2010, è stata pronunciata dalla prima sezione su un ricorso proposto da un comune contro alcune persone per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di cessione di aree stradali derivanti da una convenzione di attuazione di piano particolareggiato di iniziativa privata ex art. 2932 C.C.

Con la detta sentenza: a) si è affermato che, contrariamente, a quanto ritenuto da un tribunale civile, in un precedente giudizio, basato sulla medesima causa petendi già oggetto dell'azione civile, la controversia, sottoposta all'esame di questo tribunale amministrativo regionale, che atteneva all'accertamento ed alla esecuzione, ex art. 2932 C.C., degli obblighi di trasferimento di aree derivanti da una convenzione urbanistica, rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di questione, relativa all'urbanistica, e, comunque, vertendosi in tema di esecuzione di accordi ex art. 11, comma 5, l. 1990, n. 241, per i quali, sotto diverso profilo, sussisteva la giurisdizione amministrativa; b) si è osservato,

in merito alla tesi di quel tribunale civile, in base alla quale vi era la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 281 del 2004, si è osservato che: b1) con tale pronuncia la Corte costituzionale non aveva messo in dubbio la sussistenza, al momento della domanda, di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, in quanto con la detta sentenza era stato dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, in riferimento a quanto previsto dall'art.11, comma 4, lettera g) della legge n. 59 del 1997; b2) con l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 era stato sostituito il citato art. 34 del decreto legislativo n. 80, riproducendone il contenuto e confermando pienamente la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di edilizia e di urbanistica, per cui la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 riguardava il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 2000, n. 205, laddove la controversia in questione era stata promossa successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205; b3) in secondo luogo, le controversie riguardanti gli adempimenti degli obblighi derivanti da convenzioni edilizie connesse a lottizzazioni, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in base all'art. 11, comma 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

D) La sentenza n. 4925, in data 24 maggio 2010, è stata pronunciata dalla seconda sezione su un gravame, integrato da motivi aggiunti, proposto da un ricorrente, nelle sue qualità sia di candidato sindaco sia di cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, per l'annullamento degli atti delle operazioni, relative all'elezioni comunali svoltesi nel detto comune, culminate, poi, nell'atto di proclamazione dell'elezione a sindaco del candidato di un'altra lista; erano stati impugnati, inoltre, gli atti di iscrizione, da parte del comune interessato, di n. 46 cittadini dell'Unione Europea nella lista elettorale aggiunta, relativa alle suddette consultazioni e, in ogni caso, gli atti comunali che avevano approvato o, comunque, consentito, la partecipazione al voto di tali persone.

A sostegno dell'impugnativa principale e dei successivi motivi aggiunti, il ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, in quanto i detti 46 cittadini dell'Unione Europea avevano, illegittimamente, partecipato al voto; e ciò perché essi mancavano del necessario requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, a causa della tardiva presentazione della relativa domanda.

Orbene, con la detta sentenza si è osservato che la tesi del ricorrente non poteva essere condivisa, dal momento che l'art. 32 bis del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 – Approvazione del testo unico delle leggi per la

disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali - applicato nel caso in esame, contempla proprio tale ipotesi, ossia l'ammissione al voto, previa acquisizione delle certificazioni necessarie, ivi indicate, qualora sia scaduto il termine per l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Al riguardo, poi, si è affermato che non vi è ragione per escludere da tale procedimento i cittadini comunitari, dato che, se il citato art. 32 bis del DPR 1967 n. 223, fosse da intendere, esclusivamente, applicabile in favore dei cittadini italiani, tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima per palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché introdurrebbe una non consentita discriminazione fra i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea, laddove a questi ultimi, a prescindere dal possesso della cittadinanza, è attribuito il diritto al voto essendo al riguardo sufficiente oltre alla residenza in Italia, il possesso degli altri requisiti prescritti per i cittadini italiani.

E) La sentenza n. 7913, in data 29 settembre 2010, è stata pronunciata dalla seconda sezione, nella camera di consiglio del 15 settembre 2010, su un gravame proposto da diversi ricorrenti contro un comune, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della giunta regionale n. 1078 del 27 luglio 2009 in ordine alla "classificazione

della valenza dei beni demanio marittimo e adeguamento canoni alla L. 296/06” per la parte in contestazione e delle richieste di conguaglio del comune per gli anni 2007, 2008 e 2009 nei confronti dei ricorrenti”.

Con la detta sentenza, nel fare riferimento all’art. 1 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, dalla l. 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo, da ultimo innovato, per effetto dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 266 – Legge finanziaria 2007 - norma, quest’ultima applicata dall’amministrazione con i provvedimenti impugnati, si è richiamata la giurisprudenza, formatasi in materia, condivisa dal collegio, la quale ha evidenziato che il legislatore, per quanto segnatamente attiene ai beni demaniali marittimi a destinazione turistico-ricreativa, ha sostituito al precedente sistema di determinazione del canone demaniale marittimo, fondato sull’esercizio di un potere discrezionale della P.A. concedente nella valutazione delle caratteristiche oggettive e delle capacità di reddito dei beni concessi, un nuovo e del tutto diverso sistema, fondato, invece, sulla diretta classificazione delle tipologie dei beni medesimi da parte della fonte legislativa e sull’altrettanto diretta determinazione, da parte della stessa fonte, del canone da corrispondere, per cui, in tale nuovo contesto, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie, insorte sull’entità del canone concessorio, stante il fatto che il concessionario faceva

valere in giudizio il suo diritto soggettivo a non essere assoggettato al pagamento di una somma di danaro maggiore di quella fissata direttamente da una norma di legge.

Ciò che era avvenuto nel caso di specie, nel quale era contestata la rideterminazione del canone per gli anni 2007,2008 e 2009 da parte del comune in dichiarata applicazione dell'art. 1, commi 250-257 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui si controverteva proprio sull'istituzione della disciplina di determinazione del canone in relazione allo specifico atto di concessione e, pertanto, si era al di fuori della competenza del giudice amministrativo, giacchè tutto quello che si richiedeva era un'attività meramente accertativa del presupposto del canone, ossia la corretta classificazione dell'area in applicazione di criteri normativi predeterminati, rientranti, come tali, nella giurisdizione del giudice ordinario.

In sostanza, nel caso di specie, veniva in rilievo il diritto soggettivo di natura patrimoniale, di pagare il canone nella misura, oggettivamente, prevista dalla legge, applicabile al caso specifico e quindi la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, per quanto concerneva il canone richiesto: di qui la sentenza in questione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso, in epigrafe indicato, per difetto di

giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Ed, infine, prima di concludere la presente relazione, ritengo di dovere fare riferimento a due convenzioni, stipulate da questo tribunale e dall'Università degli Studi di Bologna, concernenti un rapporto di collaborazione, sviluppatosi nell'anno 2010, sia mediante l'espletamento, presso la sede di questo tribunale, di "stages", a cui hanno partecipato studenti laureandi in giurisprudenza, con l'applicazione di ciascuno di loro, per oltre 150 ore di pratica, a supporto dell'attività amministrativa e giurisdizionale, sia mediante la partecipazione di 15 laureati in giurisprudenza e iscritti al 1° o al 2° corso della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali "Enrico Redenti" dell'Università degli Studi di Bologna a un tirocinio pratico, avente per oggetto il processo amministrativo, della durata complessiva di circa 100 ore.

Entrambe le suddette attività sono state organizzate, curate e gestite, nell'anno 2010, dal consigliere Rosaria Trizzino e da quest'anno dal consigliere Umberto Giovannini.

CONCLUSIONI

Concludo la mia relazione, con la quale, in conformità a quanto stabilito dall'atto, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 7 dicembre 2007, in precedenza citato, ho cercato di "illustrare l'attività" di questo tribunale amministrativo regionale in una "breve e sintetica rappresentazione complessiva della giustizia amministrativa locale".

In sostanza, mi sono sforzato di descrivere, sulla base degli elementi acquisiti nello svolgimento della mia attività di presidente, nel modo più esauriente possibile, lo stato della giustizia amministrativa, nella circoscrizione di questo tribunale, relativamente all'anno 2010.

Ciò posto, alla luce della detta descrizione, voglio esprimere un giudizio, relativo all'attività, svolta da questo tribunale, nell'anno 2010 e formulare un auspicio, concernente l'attività, che questo tribunale svolgerà nel corrente anno 2011.

Per quanto riguarda il menzionato giudizio, ritengo di poter affermare che questo tribunale, nell'anno 2010, da un lato si è trovato ad operare in una situazione di notevole difficoltà, sia dal punto di vista dell'insufficienza del personale di magistratura, relativo alla prima sezione e, ancora, di più, del personale di segreteria, sia dal punto di vista della precaria

organizzazione dell'ufficio di segreteria e, dall'altro, è riuscito a fare fronte alla detta situazione, in virtù del lavoro di tutto il personale, di magistratura e di segreteria, che si è impegnato a fare svolgere allo stesso tribunale la sua attività nel modo più soddisfacente possibile, in relazione alle domande ad esso rivolte dai cittadini e dalle pubbliche amministrazioni, in qualità di parti delle controversie devolute alla sua giurisdizione ai sensi dell'art. 7, comma 1, del codice del processo amministrativo.

Per quanto concerne il detto auspicio, esso riguarda il raggiungimento da parte di questo tribunale, al termine del corrente anno 2011, di un livello di efficienza, superiore a quello conseguito nell'anno 2010.

Ed è, con questo auspicio, che dichiaro aperto l'anno giudiziario 2011 del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna.

Bologna, 26 marzo 2011

TABELLA N.1
MOVIMENTO RICORSI 2009 E 2010

ANNO	PENDENTI A INIZIO ANNO	DEFINITI NELL'ANNO CON DECISIONE	PERVENUTI NELL'ANNO	PENDENTI A FINE ANNO	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO DI DEPOSITO
2009	16571	3593	1485	14463	264
2010	14463	8476	1559	7546	252

TABELLA N. 2
PERCENTUALI DI AUMENTO O DIMINUIZIONE DEI RICORSI PERVENUTI NELL'ULTIMO BIENNIO ED ANDAMENTO DELL' INDICE DI "LITIGIOSITA'" RIFERITO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA sede di BOLOGNA

Anno	Ricorsi Pervenuti	Ricorsi rispetto anno precedente	Andamento percentuale ricorsi	Indice di Litigiosità (ricorsi ogni 10.000 abitanti)	Litigiosità percentuale
2009	1485	194	+ 15,03%	4,79	0.048%
2010	1559	74	+ 4,75 %	4,66	0.047%

- popolazione residente nelle provincie di competenza 3.348.100 (fonte ISTAT ottobre 2010)

TABELLA N. 3
STATISTICA PRODUTTIVITA' ANNO 2010

Ricorsi pervenuti	Decreti decisori pubblicati	Sentenze pubblicate	Decreti ingiuntivi pubblicati	Totale decisioni	Saldo di esercizio
1559	7438	992	46	8476	+ 6917

TABELLA N. 4
STORICO RICORSI PENDENTI AL 31/12/2010

RICORSI ULTRAQUINQUENNALI DEPOSITATI PRIMA DEL 31/12/2005	2446
ANTERIORI AL 31/12/2000	864
DEPOSITATI TRA 01/01/2001 E 31/12/2005	1582
DEPOSITATI NEL 2006 E VIVI AL 31/12/2010	761
DEPOSITATI NEL 2007 E VIVI AL 31/12/2010	944
DEPOSITATI NEL 2008 E VIVI AL 31/12/2010	884

TABELLA N. 5
RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE

Classificazione	Totale 2010	Totale 2009	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	23	23	0
AGRICOLTURA E FORESTE	7	18	-11
AMBIENTE	48	48	0
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	0	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	78	98	-20
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	1	4	-3
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	112	77	35
CACCIA E PESCA	6	7	-1
CARABINIERI	1	1	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	1	-1
CITTADINANZA	1	0	1
COMMERCIO, ARTIGIANATO	15	43	-28
COMUNE E PROVINCIA	14	13	1
DEMANIO STATALE, REGIONALE	19	19	0
EDILIZIA ED URBANISTICA	345	416	-71
ELEZIONI	2	16	-14
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	0	4	-4
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	24	10	14
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	16	11	5
FARMACIA	3	3	0
FORZE ARMATE	12	18	-6
INDUSTRIA	1	3	-2
INQUINAMENTO	2	3	-1
ISTRUZIONE	27	30	-3
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	1	-1
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	2	-1
POLIZIA DI STATO	16	19	-3
PROFESSIONI E MESTIERI	12	18	-6
PUBBLICO IMPIEGO	187	130	57
REGIONE	10	7	3
REGOLAMENTO DI COMPENTENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	1	-1

SERVIZI PUBBLICI	6	4	2
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6	21	-15
SICUREZZA PUBBLICA	47	66	-19
STRANIERI	486	287	199
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	29	62	-33
VITTIME DEL DOVERE	0	1	-1
Totali	1559	1485	74

TABELLA N. 6
RICORSI CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2010	214
ORDINANZE CAUTELARI EMESSE NEL 2010	861

TABELLA N. 7
SENTENZE PER ESITO

SENTENZE EMESSE NEL 2010	992
ACCOLTE	135
□ RIGETTATE	685
ALTRO	172
SENTENZE IN FORMA SEMPLIFICATA	211
SENTENZE DEPOSITATE SU RISARCIMENTO DANNO	60
	14
□ ACCOLTE	26
RIGETTATE	20
ALTRO	
DECISIONI INTERRUZIONI DEL PROCESSO	16
DECISIONI INTERLOCUTORIE	177
CAMERA DI CONSIGLIO	155
UDIENZA PUBBLICA	22

TABELLA N. 8
APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO SU DECISIONI T.A.R.

Totale appelli avverso sentenza T.A.R. Emilia Romagna	147
ACCOLTO	22
RESPINTO	35
PROVVEDIMENTO NON EMESSO	74
ALTRO	16
Totale appelli avverso ordinanza T.A.R. Emilia Romagna	162
ACCOLTO	54
RESPINTO	79
PROVVEDIMENTO NON EMESSO	13
ALTRO	16

TABELLA N. 9**Appelli avverso Sentenze del T.A.R. Emilia Romagna - Bologna divisi per materia**

Classificazione	Anno corrente	Anno precedente
ACCESSO AI DOCUMENTI	1	1
AGRICOLTURA E FORESTE	1	0
AMBIENTE	12	2
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	26	53
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	4
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	9	22
CACCIA E PESCA	0	0
CARABINIERI	1	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0
CITTADINANZA	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	2	2
COMUNE E PROVINCIA	2	1
DEMANIO STATALE, REGIONALE	4	3
EDILIZIA ED URBANISTICA	32	43
ELEZIONI	3	0
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	3	1
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	4	0
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	0	13
FARMACIA		2
FORZE ARMATE	5	5
INDUSTRIA		0
INQUINAMENTO	1	4
ISTRUZIONE	2	0
LEVA MILITARE	0	0
MAGISTRATI	0	2
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0
NOTAI	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	0	0
POLIZIA DI STATO	4	5
PROFESSIONI E MESTIERI	0	0
PUBBLICO IMPIEGO	7	19
REGIONE	0	3
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0

SERVIZI PUBBLICI	2	4
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0	1
SICUREZZA PUBBLICA	2	0
STRANIERI	20	20
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	3	0
VITTIME DEL DOVERE	0	0
TOTALE	147	211

TABELLA N. 10**Appelli avverso Ordinanze del T.A.R. Emilia Romagna - Bologna divisi per materia**

Classificazione	Anno corrente	Anno precedente
ACCESSO AI DOCUMENTI	0	0
AGRICOLTURA E FORESTE	0	3
AMBIENTE	4	0
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	15	9
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	1	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	16	12
CACCIA E PESCA	1	1
CARABINIERI	0	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	1
CITTADINANZA	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	0	4
COMUNE E PROVINCIA	0	4
DEMANIO STATALE, REGIONALE	2	1
EDILIZIA ED URBANISTICA	24	20
ELEZIONI	0	0
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	0	0
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	0	0
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	1	3
FARMACIA	0	1
FORZE ARMATE	0	2
INDUSTRIA	0	0
INQUINAMENTO	3	0
ISTRUZIONE	6	0
LEVA MILITARE	0	0
MAGISTRATI	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0
NOTAI	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	0	0
POLIZIA DI STATO	1	2
PROFESSIONI E MESTIERI	0	2
PUBBLICO IMPIEGO	9	14
REGIONE	0	2
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	1
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0

SERVIZI PUBBLICI	1	0
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5	1
SICUREZZA PUBBLICA	1	2
STRANIERI	68	18
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	4	20
VITTIME DEL DOVERE	0	0
TOTALE	162	123

RIEPILOGO GENERALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL TRIBUNALE

A) SENTENZE PUBBLICATE: 992 costituite anche da:

- **DECISIONI INTERRUZIONI DEL PROCESSO: 16**
- **DECISIONI INTERLOCUTORIE: 177**
- **SENTENZE IN FORMA SEMPLIFICATA: 211**
- **SENTENZE DEPOSITATE STATUENTI SU RISARCIMENTO DANNO: 60**

B) DECRETI INGIUNTIVI EMESSI: 46

C) ORDINANZE CAUTELARI PRONUNCIATE: 861

D) DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI: 214

E) DECRETI DECISORI DEPOSITATI: 7.438

Il totale dei provvedimenti relativi a detta attività è di n. 8476 (punti A, B ed E) e n. 1075 (punti C e D) pari complessivamente a n. 9551